CAMERA DEI DEPUTATI N. 2993-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **DUCE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 luglio 1988 (Stampato n. 620)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(MANNINO)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(MAMMÌ)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 luglio 1988

—

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del traffico ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'accordo del 27 agosto 1980

Presentata alla Presidenza il 24 gennaio 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2993 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 620), che viene allegata.

ALLEGATO

La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria hanno firmato a Roma il 12 settembre 1985 un Accordo per la modifica dell'Accordo del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e dell'Accordo modificativo del 27 agosto 1980.

Le modifiche in questione consistono essenzialmente nella soppressione del comma 2 dell'articolo 2 dell'Accordo, le cui disposizioni, relative alle stazioni di Innsbruck ed Arnoldstein ed alle sole operazioni ivi indicate, saranno assorbite da quelle, di più ampia portata, del comma successivo dello stesso articolo.

In tal modo viene estesa, anche a dette stazioni, la possibilità che le Ferrovie dello Stato e le Ferrovie federali austriache stabiliscano, tramite intese dirette, le operazioni del servizio di allacciamento e di transito che riterranno opportune.

Le altre modifiche contenute nell'attuale formulazione dell'Accordo si ricollegano al nuovo dettato del predetto articolo 2 e non apportano variazioni di sostanza al testo del 1974.

Nel rivedere il testo dell'Accordo, le due Parti hanno inteso mettere a disposizione dei due Ministeri direttamente interessati uno strumento giuridico più idoneo per adeguare la regolamentazione del servizio di collegamento e di transito fra i due paesi alle esigenze del traffico ferroviario ed allo sviluppo delle relative infrastrutture. Pur essendo limitato ai soli aspetti di operatività tecnica del traffico ferroviario, l'Accordo modificato contribuirà senz'altro a rendere più fluido lo scorrimento dei convogli che attraversano il confine, con indubbio vantaggio per l'entità e la rapidità dei collegamenti ferroviari tra l'Austria e Italia.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del traffico ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'accordo del 27 agosto 1980.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2, comma 2, dell'accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*